



GUIDA AL VERSAMENTO IMU PER L'ANNO 2013

DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54

Per l'anno 2013, ai fini dell'imposta municipale propria di cui art. 13 del D.L. 06/12/2011 convertito con mod. della Legge 22/12/2011 n. 214, **è sospeso il versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (art. 93 D.P.R. n. 616 del 24/07/1977);
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 06/12/2011 convertito con mod. della Legge 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni; per fabbricati rurali si intendono quegli immobili posti al servizio di terreni agricoli compresi i D/10 e le abitazioni principali che non hanno caratteristiche di lusso e né i requisiti per essere iscritte alle categorie A/1 e A/8.

LEGGE 24/12/2012 n. 228 – D.L. 08/04/2013 n. 35

- Il versamento della prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota dell'anno precedente e versata tramite F24 con i codici tributo per il Comune uguali all'anno 2012 (3912 abitazione principale – 3914 terreni – 3916 aree – 3918 altri fabbricati);
- è riservata allo Stato l'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, per cui il 50% dell'aliquota standard deve essere versato con il codice tributo per lo **Stato "3925"** ed un ulteriore 50% sul restante 0,3% di aliquota con il codice per il **Comune "3930"** (*la percentuale dello 0,3% è l'incremento del comune che corrisponde sia alla differenza dell'aliquota anno precedente sia al massimo di percentuale che il comune può aumentare*);
- si ricorda che il moltiplicatore per le categorie D ad eccezione dei D/5 è elevato da 60 a 65 a partire dal 1° gennaio 2013;
- nel caso di obbligo dichiarativo la dichiarazione/variazione IMU deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo.**

ALIQUOTE ANNO 2012

ALIQUOTA ORDINARIA

- **10,6 per mille** per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili, concessioni aree demaniali e immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale.

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

- **6 per mille** per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie **A1, A8, A9** e sue pertinenze, *massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7*, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **9,6 per mille** per immobili locati a canone concordato.